

Statuto

Associazione di Volontariato

Centro per non subire violenza Onlus (da UDI)

Art. 1 - Denominazione e sede

L'Associazione di volontariato Unione Donne Italiane - Centro di Accoglienza per non subire violenza con sede in Genova, attuale indirizzo Via Cairoli 14/7, costituita a norma della legge 11 agosto 1991 n.°266, dalla data odierna prende la denominazione **Centro per non subire violenza Onlus (daU.D.I.)**.

Art. 2 - Durata

La durata dell'azione è illimitata.


Art. 3 - Finalità

L'associazione **Centro per non subire violenza Onlus (daU.D.I.)** non persegue finalità di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

L'associazione ha lo scopo di attivare e gestire centri di ascolto e di accoglienza per donne sia italiane che immigrate, istituire case rifugio e alloggi protetti per fornire ospitalità temporanea a donne italiane o immigrate e/o loro figli, che siano in stato di bisogno fisico e/o psichico per intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza o per affrontare uno stato temporaneo di disagio. Per svolgere tali attività potrà avvalersi della collaborazione di soggetti, anche non associati, particolarmente esperti e potrà assumere personale dipendente, mantenendo il loro numero entro i limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione.

L'associazione si propone altresì di svolgere attività per la diffusione della cultura



delle donne, per la tutela e l'affermazione di ogni diritto delle donne all'interno ed all'esterno delle famiglie.


Al fine di perseguire tali scopi può

- organizzare servizi di consulenza, assistenza, sostegno finalizzati ad aiutare le donne in campo legale, psicologico e di denuncia, interventi di prevenzione per la soluzione di situazioni di disagio e violenza fuori e dentro la famiglia, con attenzione a tutti i soggetti coinvolti, fornendo consulenza, percorsi educativi, di rafforzamento dell'autonomia e di crescita culturale costruendo relazioni di solidarietà;
- organizzare e promuovere dibattiti, conferenze, tavole rotonde e attività culturali;
- organizzare e promuovere programmi, corsi, borse lavoro, seminari, spettacoli, mostre, esposizioni;
- costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto la lesione di diritti dei quali l'associazione si propone tutela;
- collaborare con Centri che si occupano del maltrattante o Centri di mediazione familiare e/o culturale;
- promuovere, organizzare, ed erogare percorsi di formazione.

Art. 4 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito ed è escluso qualsiasi compenso, anche indiretto, a favore dei componenti chiamati a fare parte degli organi dirigenti e di controllo. E' solo possibile il rimborso a piè di lista.

Art. 5 - Associati



L'associazione si ispira ai principi del volontariato, così come definiti dalla legge 11 agosto 1991 n° 266 e pertanto chiede ai propri associati di svolgere a favore dell'associazione prestazioni personali, spontanee e gratuite secondo le esigenze e per il raggiungimento degli scopi statutari. Gli associati pagano una quota associativa annua. Devono altresì impegnarsi ad essere coinvolti in prima persona ed a carattere gratuito nel raggiungimento degli scopi che l'associazione si prefigge.


La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 6 - Iscrizione

Possono iscriversi all'associazione coloro che condividono lo spirito dell'associazione e si riconoscono negli scopi di promozione e tutela dei diritti delle donne. La richiesta di iscrizione deve essere presentata all'associazione e l'ammissione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. La loro appartenenza può cessare per recesso o per radiazione nel caso di gravi inadempienze agli obblighi associativi. L'esclusione di un associati non può essere deliberata che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 7- Assemblea

Un'assemblea degli associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e dell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Si riunirà inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o comunque ne venga fatta richiesta motivata da almeno il 10% delle associati. La riunione è convocata mediante lettera o posta elettronica almeno



otto giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera o l'avviso di convocazione dovranno contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

Essa è validamente costituita, ai sensi dell' articolo 21 del Codice Civile, con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. L'assemblea è competente per tutti gli atti di straordinaria amministrazione ed inoltre elegge gli organi sociali, fissando il numero dei consiglieri, approva il programma annuale di attività ed il bilancio preventivo e consuntivo. L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti.


Per modificare lo statuto è necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.

L'assemblea determina l'indirizzo della sede sociale.

Art. 8 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, secondo la delibera assembleare, da 3 a 5 persone elette dall'assemblea degli associati e resta in carica 3 anni. Ad esso competono tutte gli atti di ordinaria amministrazione. Esso predispone e presenta all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo, il programma annuale di attività ed ogni altra questione per la quale sia opportuno chiedere l'approvazione dell'assemblea. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno a cadenza trimestrale. Delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza delle intervenute. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo



procede alla nomina delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario. Se lo ritiene opportuno nomina eventuali responsabili di specifici settori.

I componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, il presidente ha la rappresentanza legale dell'organizzazione anche ai fini processuali.

Art. 9 - Collegio dei sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti eletti dall'assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Collegio ha funzioni di controllo sull'andamento finanziario della gestione ed esprime il suo parere motivato sul bilancio preventivo e consuntivo e decide sui giudizi di radiazione degli associati.


Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai seguenti mezzi finanziari: quote sociali; contributi degli aderenti o di privati; contributi di enti pubblici o privati o di organismi internazionali; lasciti testamentari e donazioni da accettarsi previa approvazione del Consiglio Direttivo; contributi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da eventuali attività produttive marginali.

Eventuali eccedenze attive non potranno essere mai distribuite tra gli associate, ma investite a fini istituzionali come disposto dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole dei Sindaci, con deliberazione da sottoporre a ratifica dell'assemblea degli associati.

Art. 11 - Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'associazione da deliberarsi da parte dell'assemblea degli associati, con la maggioranza di cui dell'articolo 21 comma 3° del codice civile, verranno nominati dalla stessa uno o più liquidatori che, effettuati i necessari pagamenti, devolveranno il patrimonio

A handwritten signature in black ink, possibly reading 'Ren', is located at the bottom right of the page. A small black arrow points downwards and to the left from the signature area.

residuo ad organismi di volontariato operanti nel territorio della città di Genova in identico o analogo settore.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e della normativa vigente in materia di persone giuridiche di diritto privato.

Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'autorità governativa.

Per vidimazione - Genova, 26 aprile 2013

Grasfericium



... conforme all'originale firmato di senso...

... in carta non bolleata per gli usi consentiti...

...



14 GIUGNO 2013

REGISTRATO
all'Ufficio delle Ent. C.A.
Genova 2
21-5-2013
5564 Serie 17

[Handwritten signature]